



Coordinamento dell'Orientamento Musicale



<http://www.comusica.it> - om@comusica.it

Decreto Ministeriale 3 agosto 1979

(Corsi sperimentali ad orientamento musicale)

Articolo 1

A partire dal prossimo anno scolastico 1979/80, sono istituiti, sperimentalmente, corsi triennali di scuola media ad indirizzo musicale presso le sedi in elenco allegate.

I corsi, comprendenti da un minimo di tre ad un massimo di cinque specialità strumentali, sulla base di quelle previste nel quadro dei corsi principali dei conservatori di musica e precisamente: pianoforte, violino, violoncello, oboe, clarinetto, flauto, corno e tromba, si svolgeranno nelle prime classi per estendersi gradualmente, negli anni scolastici successivi, nelle seconde e nelle terze.

Oltre allo studio degli strumenti musicali indicati al comma precedente, è ammesso anche lo studio della chitarra classica.

Per motivi di ordine strutturale-organizzativo, si richiede che le varie specialità strumentali, escluso il pianoforte, siano costituite da un minimo di cinque alunni fino ad un massimo di sei.

I corsi dovranno comprendere almeno una specialità strumentale per ciascuno dei tre settori fondamentali:

- strumenti a tastiera (pianoforte)
- strumenti a corda (violino o violoncello o chitarra classica)
- strumenti a fiato (oboe o clarinetto o flauto o corno o tromba).

La sperimentazione musicale prevede quattro ore di insegnamento di materie musicali alla settimana, così suddivise: tre ore di educazione musicale (teoria-solfeggio e dettato musicale comprensive delle ore di educazione musicale curricolari); un'ora di strumento musicale, impartita in due mezz'ore individuali da effettuare, a distanza di giorni, due volte alla settimana.

Alla lezione di strumento musicale prenderanno parte due alunni per volta, che saranno impegnati per mezz'ora in lezione individuale, per un'altra mezz'ora in ascolto partecipativo.

Finito il ciclo triennale è consentito introdurre nuove specialità strumentali, laddove esse non raggiungono il numero di cinque, qualora ne ricorrano le necessarie condizioni organizzative, preventivamente accertate dal ministero.

Al termine del ciclo triennale, onde favorire una maggiore pluralità di scelta, intesa anche come arricchimento delle varietà strumentali e quindi della stessa produttività dei corsi, è consentito, sempreché ne ricorrano le necessarie condizioni organizzative, preventivamente accertate dal ministero, un avvicendamento delle specialità strumentali nello studio dei settori degli strumenti a corda e degli strumenti a fiato.

Articolo 2

L'insegnamento delle materie musicali, nei predetti corsi, è conferito ad insegnanti di ruolo, incaricati o aspiranti all'incarico inclusi nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento dell'educazione musicale, oppure a nuovi aspiranti a supplenze di educazione musicale, che siano in possesso di particolari requisiti artistico-didattico-professionali, nonché del diploma specifico per l'insegnamento di uno degli strumenti musicali indicati al precedente art. 1, valutati dalla commissione di cui all'art. 7.

Per l'insegnamento della chitarra classica è richiesto, quale titolo specifico, l'attestato del corso straordinario di chitarra decennale, rilasciato da un conservatorio di musica statale.

Articolo 3

Alla fine di ogni anno scolastico i docenti delle materie musicali esprimeranno un giudizio complessivo, articolato sul profilo attitudinale dell'alunno.

Da tale giudizio potrà emergere l'opportunità o meno del proseguimento del corso ad indirizzo musicale.

Alla fine del triennio i docenti stessi esprimeranno un giudizio finale analitico-orientativo, dal quale si possa desumere la opportunità o meno della continuazione degli studi musicali.

In materia di esami valgono le stesse norme stabilite con D.M. 9 febbraio 1979.

Si precisa al riguardo che, né la promozione, né il giudizio finale analitico-orientativo di cui al comma precedente, per gli alunni dei corsi in argomento, costituiscono titolo di ammissione ai conservatori di musica, ferme restando in materia le disposizioni vigenti, di cui all'art. 203 del D.L.L. 5 maggio 1918, n. 1852.

Le classi di scuola media ad indirizzo musicale debbono essere formate con gli stessi criteri previsti per le classi normali.

Nelle seconde, qualora il numero degli alunni risulti inferiore al limite prescritto dalla legge, il funzionamento della classe dovrà essere preventivamente autorizzato dal ministero della P.I.

E' consentita la ammissione di alunni anche alla seconda e alla terza classe, previo un esame di idoneità a frequentare la classe richiesta, sempreché non si determinino difficoltà per la stabilità dell'organico della scuola.

Articolo 4

All'organizzazione, al funzionamento e alla verifica dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale sono preposti i seguenti organi:

- il comitato tecnico centrale
- il comitato tecnico scientifico provinciale
- la commissione di coordinamento scolastico.

Il comitato tecnico centrale ha sede presso il ministero della P.I. (direzione generale istruzione secondaria di I grado) ed è presieduto dal direttore generale, o da un suo delegato.

Esso è così composto:

- il primo dirigente del ministero della P.I. (direzione generale istruzione secondaria di I grado div. II)
- il funzionario dell'ufficio sperimentazione (dir. gen. istr. sec. I grado divo II)
- il coordinatore tecnico del ministero della P.I. (dir. gen. istr. sec. I grado divo II)
- un ispettore centrale per l'istruzione artistica
- un pedagogista esperto in didattica della musica.

Al comitato tecnico centrale sono conferite le seguenti attribuzioni:

- interventi consultivi e di coordinamento per l'individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative necessarie per l'attuazione dell'attività sperimentale musicale;
- formulazione dei relativi pareri e proposte al fine di dare contenuto ai progetti di sperimentazione stessa;
- assistenza tecnico-didattica alle istituzioni scolastiche interessate circa la strutturazione dei corsi, i criteri di reclutamento del personale docente, l'adeguamento dei programmi d'insegnamento, le modalità sul giudizio analitico-orientativo finale degli alunni (art. 3).
- verifica e documentazione, sul piano organizzativo, sul piano metodologico-didattico, sui risultati conseguiti in ordine alle finalità orientative e formative dei corsi, con particolare riferimento all'aspetto propedeutico circa la possibilità di prosecuzione degli studi musicali con prospettive di professionalità offerte dai corsi alla fine del triennio. Esso si riunisce almeno una volta all'anno.

Il comitato tecnico-scientifico provinciale ha sede presso il provveditorato agli studi della provincia di competenza ed è presieduto dal provveditore agli studi.

Esso è così composto:

- il direttore del conservatorio di musica di competenza
- quattro professori dello stesso conservatorio di musica, uno per ciascuna delle seguenti specialità: strumenti a tastiera (pianoforte), strumenti ad arco (violino o violoncello, anche per la chitarra classica), strumenti a fiato del raggruppamento: oboe, clarinetto, flauto-strumenti a fiato del raggruppamento: corno, tromba.
- un ispettore centrale del ministero della P.I.
- due rappresentanti dei capi d'istituto delle scuole medie ove si attua la sperimentazione, scelti dal provveditore agli studi.

Al comitato tecnico-scientifico provinciale sono conferite le seguenti attribuzioni:

- stabilire i programmi ed indicare le metodologie;
- indicare i criteri di valutazione per le prove orientative fisico attitudinali degli alunni, le modalità operative delle prove stesse in relazione all'assegnazione del tipo di strumento musicale, contemperando, in questa operazione, le preferenze manifestate dagli alunni con le reali attitudini degli stessi e con la disponibilità di docenti qualificati per l'insegnamento degli strumenti da inserire nel piano del corso;
- coordinare e verificare l'attività sperimentale;
- promuovere e programmare corsi di aggiornamento per gli insegnanti impegnati nella sperimentazione, anche a livello interprovinciale;
- promuovere e programmare attività musicali collaterali scolastiche (saggi degli alunni all'interno della scuola) ed extra scolastiche (concerti, seminari e incontri di studi) all'interno e all'esterno della scuola, in cooperazione con gli allievi del conservatorio di musica di competenza e con organismi musicali che operano nella regione, con l'intervento della regione stessa o di altri enti pubblici preposti alla diffusione della cultura musicale.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno, all'inizio e alla fine dell'anno scolastico e quando se ne ravvisi la necessità.

La commissione di coordinamento scolastico ha sede nella scuola ove si attua la sperimentazione musicale ed è presieduta dal preside; essa è così composta:

- due professori, possibilmente di educazione musicale, in servizio nella scuola, estranei alla sperimentazione;
- due rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti il corso.

Compito particolare della commissione di coordinamento scolastico è quello di seguire costantemente l'andamento organizzativo e didattico della sperimentazione, formulando periodicamente al comitato tecnico-scientifico provinciale ogni eventuale proposta intesa a migliorare l'attività sperimentale.

Il comitato tecnico-scientifico provinciale, raccolti gli elementi forniti dalla commissione di coordinamento scolastico e avute presenti le esperienze proprie, relaziona al comitato tecnico centrale, entro il 30 maggio, sui risultati generali conseguiti dall'attività sperimentale.

Il ministero della P.I., al fine di rendere operanti i rapporti tra gli organismi periferici e il comitato tecnico centrale, si avvale della costante opera di consulenza, coordinamento e verifica del proprio coordinatore tecnico, presso la direzione generale istruzione secondaria di I grado - Div. II.

Articolo 5

Le richieste dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, sia di prosecuzione delle attività in atto, sia di rinnovo del ciclo, sia proposte di nuove iniziative, corredate della prescritta documentazione (deliberazione del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto), vanno fatte pervenire, in duplice copia, entro il 30 gennaio, al ministero della P.I. - direzione generale istruzione

secondaria di I grado div. II.

L'inoltro avverrà per il tramite dei provveditorati agli studi, che le trasmetteranno con il proprio motivato parere.

I corsi di cui trattasi sono istituiti presso scuole medie di stato che offrono, sul piano didattico-organizzativo, i requisiti necessari per l'attuazione del particolare tipo di esperimento ed in particolare: disponibilità di locali idonei e di orario pieno anche nelle ore pomeridiane accertati dal ministero; disponibilità, nell'ambito della provincia, di personale docente particolarmente qualificato per gli insegnamenti specialistici adottati nel corso, accertata dalla commissione di cui all'art. 7, sufficiente numero di aspiranti forniti dei requisiti necessari per frequentare con profitto le materie musicali, accertati dalla commissione di cui all'art. 6.

In caso di richiesta di corso sperimentale musicale da parte di più scuole medie dello stesso distretto scolastico, la scelta della scuola sarà operata sulla base di criteri dai quali si possa desumere la migliore idoneità della scuola stessa al particolare tipo di esperimento, in speciale modo sotto l'aspetto edilizio e sotto quello organizzativo.

Sono da evitarsi scuole ove si effettuano doppi turni ed altri tipi di sperimentazione, o attività di dopo scuola che siano incompatibili con la sperimentazione musicale o ne intralcino il buon funzionamento.

Articolo 6

A ciascun corso potranno essere iscritti, previo prova orientativa fisico-attitudinale (accertamento del senso ritmico, dell'intonazione della voce e delle caratteristiche fisiche in relazione allo strumento prescelto) che sarà svolta da docenti all'uopo designati dal direttore del conservatorio di musica di competenza, in numero di quattro, uno per ciascuna delle seguenti specialità: strumenti a tastiera (pianoforte) - strumenti ad arco (violino o violoncello, anche la chitarra classica), strumenti a fiato del raggruppamento oboe, clarinetto e flauto-strumenti fiato del raggruppamento corno e tromba, alunni già iscritti alla prima classe delle scuole medie dello stesso distretto, con particolari criteri, in ordine alla originaria formazione delle classi, ossia, che tale iscrizione non comporti un aumento dell'organico delle classi nella scuola sede dell'istituendo corso sperimentale e che non comporti, altresì, riduzione dell'organico delle classi di altre scuole del distretto medesimo.

Per ovvi motivi pedagogico-didattici, la classe, ad indirizzo musicale deve avere carattere unitario e sarà costituita da alunni tutti appartenenti alla stessa sezione.

Può essere consentito, tuttavia, eccezionalmente, per motivi riguardanti lo studio della lingua straniera, previo preventiva autorizzazione del ministero, la formazione della classe stessa con alunni provenienti da due sezioni diverse, i quali si riuniranno soltanto per le lezioni delle materie musicali.

Per quanto concerne la iscrizione degli alunni nella classe prima sperimentale musicale si applicano, per analogia, le stesse norme previste annualmente per la iscrizione degli alunni alle scuole medie annesse nei conservatori di musica.

Articolo 7

La valutazione dei requisiti artistico-didattico-professionali dei docenti aspiranti all'insegnamento delle materie musicali nei corsi di cui trattasi, viene effettuata dalla commissione di valutazione del provveditorato agli studi di competenza, così composta:

- provveditore agli studi o un suo delegato che la presiede
- un funzionario preposto al settore delle nomine
- un impiegato della carriera di concetto o esecutiva anche con funzioni di segretario
- quattro esperti designati dal direttore del conservatorio di musica di competenza
- uno per gli strumenti a tastiera (pianoforte)
- uno per gli strumenti ad arco (violino o violoncello) anche per la chitarra classica

- uno per gli strumenti a fiato (oboe o clarinetto o flauto)
- uno per gli strumenti a fiato (corno o tromba).

Per la provincia di Roma la cui sperimentazione musicale raggiunge dimensioni notevoli, il predetto comitato si avvale, ove necessario, della consulenza diretta del coordinatore tecnico del ministero della P.I. (dir. gen. istr. sec. di I grado).

Per la provincia di Milano, la cui sperimentazione musicale raggiunge parimenti, dimensioni notevoli, lo stesso comitato si avvale, ove necessario, della consulenza tecnica del direttore del conservatorio di musica di quella città.

Il giudizio della predetta commissione sarà finalizzato al particolare tipo di sperimentazione. Gli insegnanti prescelti saranno iscritti in apposito elenco, in ordine prioritario, distinto per materia.

Come titoli artistici si considerano:

- attività concertistica solistica e in complessi da camera (dal duo in poi), valutata secondo l'importanza ed i programmi;
- concorsi concertistici rilevanti nazionali ed internazionali e concorsi per posti nelle orchestre degli enti lirico-sinfonici e della RAI, valutati in base alla loro importanza e risultato.

Come titoli didattici si considerano:

- insegnamento specifico in conservatorio di musica di stato ed in classi pareggiate di istituti musicali pareggiati;
- insegnamento specifico nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, nonché nei corsi di orientamento musicale di tipo strumentale della scuola popolare e di strumento musicale facoltativo negli istituti magistrali;
- insegnamento specifico in altre scuole musicali specialistiche qualificate non statali, dipendenti da enti pubblici.

Come titoli professionali si considerano:

- attività culturali dalle quali si possano complessivamente desumere elementi atti a meglio individuare la preparazione artistica, didattica e culturale necessaria per l'espletamento dell'insegnamento nei corsi triennali di scuola media ad indirizzo musicale.

Saranno considerati pertanto:

- attività professionale in orchestra lirico-sinfoniche;
- insegnamento non specialistico di materie musicali in altre scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole comunali, nonché in scuole private;
- pubblicazioni, studi e ricerche di carattere musicale tecnico-culturale, nonché altri diplomi musicali e titoli di studio e attività extra musicali.

I criteri di valutazione per ciascuna delle tre categorie di titoli e di valutazione complessiva, nonché la definizione del punteggio minimo richiesto per essere inclusi nell'elenco prioritario, sono stabiliti, annualmente, dalla commissione di valutazione stessa, in sede di riunione preliminare.

I risultati saranno resi noti nei termini indicati dall'art. 11 par. 5.

Non è ammesso ricorso avverso l'ordine prioritario dell'elenco stesso non costituendo, la fattispecie, materia di contenzioso.

Il personale docente delle materie musicali nei corsi triennali sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale nominato con i seguenti particolari criteri:

- il provveditore dispone nomina di utilizzazione, per il corrispettivo delle ore necessarie, se trattasi di personale di ruolo; disporrà nomina di incarico annuale se trattasi di personale aspirante incluso nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento dell'educazione musicale; disporrà nomina di supplenza annuale se trattasi di personale aspirante non incluso nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento dell'educazione musicale.

Ai fini della continuità didattica, i docenti delle materie musicali in servizio nel precedente anno scolastico, nelle prime e nelle seconde classi, qualora nulla osti da parte dei presidi delle scuole interessate, sono confermati rispettivamente nelle seconde e nelle terze.

La conferma opera soltanto nell'ambito della sede ove il docente presta servizio.

Al termine del triennio cessa la validità dell'elenco prioritario e si procederà ad una nuova valutazione dei docenti che avranno richiesto il rinnovo dell'incarico nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale.

Con tale adempimento è consentita la richiesta di una nuova sede che potrà essere concessa sulla base della nuova valutazione comparativa, per titoli, effettuata con le stesse modalità di cui all'art. 7. Per l'insegnamento degli strumenti ad arco, della chitarra classica e degli strumenti a fiato, data la limitata entità numerica degli alunni e quindi delle ore di insegnamento disponibili in ciascun corso, possono essere effettuate nomine con orario inferiore a quello di cattedra.

Ove possibile, il completamento orario potrà avvenire con l'utilizzazione degli interessati anche per l'insegnamento dell'educazione musicale (teoria-solfeggio e dettato musicale) nell'ambito dello stesso corso sperimentale, oppure per completamento orario in classi normali, ovvero nella sede di titolarità.

Per l'insegnamento della prodotta materia, non essendo richiesti particolari requisiti artistico-didattico professionali, potrà essere utilizzato personale docente di educazione musicale della scuola, sia per completamento orario, sia in luogo delle ore a disposizione, sia come ore soprannumerarie ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.

Data la peculiarità della materia, gli insegnanti di strumento musicale, all'atto dell'accettazione della nomina, o della riconferma, debbono dichiarare di essere pienamente disponibili ad accettare l'orario di lezione anche se in più scuole (massimo due) secondo le esigenze richieste dall'organizzazione dei corsi e di non avere alcun impedimento ad assumere servizio e mantenerlo per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo che per sopraggiunti motivi di salute o di famiglia (congedi straordinari ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417).

Nei casi di difficile reclutamento di personale docente, specialmente per l'insegnamento di quegli strumenti musicali ove si verificano carenze di professionalità, i provveditori, ai sensi del già citato art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, possono provvedere con l'assegnazione di ore eccedenti l'orario di cattedra a personale che, fornito dei requisiti richiesti, accertati dalla commissione di valutazione, si dichiara disponibile ad accettarlo.

Analogamente, qualora non sia possibile provvedere altrimenti, può essere nominato, con le stesse modalità di cui sopra, anche personale appartenente ad altra amministrazione (dello stato e di ente pubblico) che ne abbia fatto esplicita richiesta a conservatori e istituti musicali parificati. Per le supplenze, in caso di temporanea assenza del titolare, sarà a disposizione delle scuole interessate, presso il provveditorato agli studi di competenza, un elenco prioritario suppletivo distinto per materie, in cui saranno iscritti allievi dei corsi superiori di conservatorio, sulla base delle specialità strumentali presenti nei corsi sperimentali musicali della provincia.

Tale elenco sarà formulato dalla commissione di valutazione di cui all'art. 7, sulla risultanza di nominativi segnalati dal conservatorio di musica di competenza o da altri istituti musicali, statali o pareggiati, di province limitrofe.

Articolo 8

I docenti delle materie musicali hanno il trattamento giuridico ed economico dei docenti di ruolo od incaricati di educazione musicale della scuola media, sono tenuti, quindi, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 a svolgere 18 ore settimanali di servizio e 20 ore mensili per attività connesse con il funzionamento della scuola.

In caso di riduzione del numero dei frequentanti, il corso, durante l'anno scolastico, il docente delle materie musicali dovrà coprire le ore venute meno con lezioni di sostegno per quegli alunni che ne avessero necessità, o con attività di esercitazioni collettive, ove possibile.

Articolo 9

Il personale dipendente dal ministero della P.I. impegnato nel comitato tecnico centrale, nel comitato tecnico-scientifico provinciale, nella commissione di coordinamento scolastico, per le ore di lavoro straordinario prestato oltre gli obblighi di ufficio in sede o in casi di trasferimento fuori sede, ha diritto al trattamento previsto dal D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, dal D.P.R. 14 settembre 1978, n. 567 o dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni, a seconda dei casi o della categoria di appartenenza. Gli incarichi di missione fuori sede sono disposti o dal ministero della P.I. o dal provveditore agli studi, ciascuno per le proprie competenze.

Articolo 10

Alle spese per il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale e per i corsi di aggiornamento degli insegnanti delle materie musicali dei corsi stessi, si farà fronte mediante stanziamenti sui competenti capitoli di bilancio del ministero della P.I.

Rientrano tra gli acquisti sovvenzionati dal ministero gli strumenti musicali, le attrezzature e il materiale didattico strettamente necessario al funzionamento dei corsi.

Per quanto riguarda la tipologia o la qualità degli strumenti musicali le scuole interessate si avvarranno della collaborazione tecnica del conservatorio di musica di competenza, per il tramite del provveditorato agli studi.

Per gli acquisti si procederà secondo le norme stabilite dal decreto interministeriale 28 maggio 1975 - art. 34.

Circa l'assistenza scolastica, per quanto di propria competenza, concorrono le regioni, ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 42 (assistenza scolastica).

Articolo 11

Per l'attuazione dei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, dovranno essere osservati, infine, i seguenti adempimenti di carattere organizzativo:

- 1) entro il 30 marzo - definizione delle scuole idonee ad accogliere la sperimentazione musicale, che ne abbiano fatto regolare richiesta a norma dell'art. 5, previo verifica organizzativo-didattica da parte del ministero della P.I.;
- 2) entro il 15 aprile - diramazione circolare da parte dei provveditorati agli studi interessati ai circoli didattici e alle scuole medie dei distretti scolastici cui appartengono le scuole medie sedi degli istituendi corsi, ai fini delle domande di ammissione degli alunni alla frequenza dei corsi stessi (domanda di prescrizione suppletiva con riserva termine di scadenza 30 aprile);
- 3) entro il 15 aprile - diramazione circolare da parte dei provveditorati agli studi interessati, alle scuole medie della provincia ed al conservatorio di musica di competenza, per la presentazione delle domande, dei docenti aspiranti ad incarico nei corsi (termine di scadenza 30 aprile);
- 4) entro il 30 maggio - svolgimento delle prove orientative fisico-attitudinali degli alunni aspiranti alla frequenza dei corsi (art. 6);
- 5) entro il 30 maggio - valutazione domande dei docenti aspiranti all'insegnamento nei corsi e pubblicazione dei relativi elenchi prioritari distinti per materie (art. 7);
- 6) entro il 15 giugno - formazione delle nuove prime classi sperimentali ad indirizzo musicale con definizione delle specialità strumentali inserite nel piano dei corsi;
- 7) entro il 30 giugno - decretazione delle nuove istituzioni.
- 8) entro il 30 luglio nomine dei docenti delle materie musicali istituite nei corsi. Tali nomine sono effettuate con precedenza, rispetto a quello delle normali operazioni di nomine, date le modificazioni che esse comportano nell'ambito dell'organizzazione generale della scuola;

- 9) mese di settembre - inizio dei corsi sperimentali musicali in coincidenza con il normale inizio dell'anno scolastico;
- 10) mese di ottobre - assegnazione dei fondi alle scuole, da parte del ministero della P.I.
- 11) mese di novembre – prima verifica sull'andamento delle nuove istituzioni da parte dei componenti comitati tecnico-scientifici.

Al fine di rendere possibili ed efficaci tutte le operazioni di cui ai paragrafi precedenti e a garanzia di un buon andamento generale dei corsi di cui trattasi, i provveditorati agli studi sono tenuti a disporre un ufficio specifico, con personale esperto in materia, cui possono rivolgersi, per ogni loro adempimento o per ogni loro evenienza, tutti gli organismi interessati.

Articolo 12

Norme transitorie

A partire dal prossimo anno scolastico 1979/80, le norme contenute nel presente decreto unificato, sono estese anche alle scuole sedi.

I corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale già funzionanti e istituiti con i decreti citati in premessa che da tale data perderanno ogni loro efficacia. I provveditorati agli studi interessati cureranno la diffusione del presente decreto unificato affinché, entro un mese dalla pubblicazione delle stesse all'albo, gli uffici, le scuole, i docenti interessati, possano svolgere, ciascuno per quanto di propria pertinenza gli adempimenti di cui ai paragrafi 4) – 5) – 6) – 8) del precedente art. 11.

a cura di **Ciro Fiorentino** fiorentino@comusica.it
2 agosto 2005